

STATUTO

"IDEALDONNA COOPERATIVA SOCIALE"

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ITRI LT CORSO APPIO CLAUDIO
171

Numero REA: LT - 145869

Codice fiscale: 02101090591

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-04-2005 - Statuto completo	2
--	---

io Notaio ho ricevuto il presente atto da me letto, unitamente all'allegato alla
richiedente che dichiara di approvarlo, essendo le ore diciotto e minuti
quarantacinque.

Consta l'atto di due fogli scritti in parte a mano ed in parte a macchina da
persona di mia fiducia nelle quattro intere pagine e fin qui di questa quinta.

F.to:

Iadevaia Sonia Angela n.q.

Notaio Antonio Schettino

Sigillo

Allegato "A" all'atto rep. n. 61707 racc. n. 19056

STATUTO SOCIALE

della

"IDEALDONNA COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

Art.1.

Denominazione

E' costituita una società cooperativa, a mutualità prevalente , denominata:

«IDEALDONNA COOPERATIVA SOCIALE»; la quale sarà disciplinata dalle norme contenute
nel presente Statuto e nell'atto costitutivo, nonché dai patti espressi nei
regolamenti previsti dalla legge, dalle norme del Titolo VI del Libro quinto del
Codice Civile e, in quanto compatibili, dalle norme previste dalla legge per le
società a responsabilità limitata.

Art. 2.

Sede

- La Società ha sede legale nel Comune di Itri all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese ai sensi di legge.
- L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso.

Art. 3.

Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2080.
Potrà essere prorogata nelle forme di legge, così come potrà essere anticipatamente sciolta prima del termine sempre per deliberazione dell'assemblea dei Soci.

Art. 4.

Domicilio dei Soci

Il domicilio legale dei Soci per ogni rapporto con la Società è quello risultante dal libro soci.

TITOLO II

Scopo mutualistico e oggetto sociale

Art. 5.

La società Cooperativa, nel rispetto dei principi della mutualità prevalente di cui agli artt. 2512 e seguenti del codice civile, si propone di:

lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e comunque non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana".

Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante:

Sub a) la gestione di servizi socio-sanitari e educativi ed in particolare:

A) l'attivita' di ricerca nel campo sociale ed assistenziale nonche' la gestione diretta ed in appalto di asili nido e ludoteche.

La gestione di scuole private nonche' parificate o legalmente riconosciute di ogni ordine e grado;

B) l'assistenza, anche a domicilio, ai minori ed ai minori handicappati e svantaggiati, fisici e psichici e sensoriali, pertanto garantire la cura, l'assistenza sanitaria, la sorveglianza, avendo presente ogni aspetto pedagogico ed educativo-psicologico;

C) l'assistenza e cura, compresa quella sanitaria, anche a domicilio, degli anziani e degli anziani handicappati e svantaggiati, fisici, psichici e sensoriali.

L'attivita' di baby-parking e baby-sitteraggio a domicilio e non;

D) l'assistenza anche in caso di degenza presso gli ospedali, case di cura e luoghi di riposo o villeggiatura;

E) l'addestramento e avviamento al lavoro di soggetti handicappati e svantaggiati;

F) le attivita' ricreative e per il tempo libero svolte anche presso centri diurni per tutti i soggetti sopra menzionati, nonche' l'attivita' ludica;

G) la gestione dei centri di assistenza, anche ricreativa, per tutti i soggetti sopra menzionati;

H) la promozione, l'organizzazione e la realizzazione di convegni, seminari, mostre, pubblicazioni e corsi di formazione professionale inerenti le tematiche socio assistenziali;

I) svolgere sul territorio attivita' di consulenza, informazione, formazione e orientamento a favore delle fasce piu' deboli (giovani, donne, minorati, anziani, immigrati, tossicodipendenti) anche mediante la istituzione di appositi centri informativi, svolgimento di attivita' editoriale esclusa

Comunque la pubblicazione di quotidiani;

J) operare il superamento delle condizioni di emarginazione ed in favore della prevenzione dei disagi sociali, mediante una azione di consulenza a favore di pubbliche amministrazioni, pubbliche istituzioni, di enti pubblici e privati, in particolare:

1) promuovere iniziative di sostegno psicoeducativo all'infanzia, all'adolescenza

ed alla famiglia;

2) realizzare iniziative di formazione ed aggiornamento psicoeducativo nei confronti di organizzazioni scolastiche, familiari, sociali;

K) istituire e gestire, anche per conto di enti pubblici e privati, centri diurni, di prima accoglienza, case di riposo, case famiglia, comunità terapeutiche a favore e con soggetti con handicap, minori, anziani, tossicodipendenti, prestando i servizi comuni, quali servizi mensa, pulizia, Trasporto e manutenzione impianti;

L) organizzare e gestire corsi di formazione professionale destinati al reinserimento nel mondo del lavoro di giovani, donne e persone svantaggiate e non;

M) agevolare la costituzione di cooperative per la costruzione di case per i soci e gli altri lavoratori, con sovvenzione, finanziamenti, fidejussioni, concessioni di mutui o partecipazioni;

Sub-b) lo svolgimento di attività diverse - di servizi, agricoli e commerciali finalizzate anche all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ed in particolare:

A) servizi di pulizia e manutenzione generale per enti, pubbliche amministrazioni e privati, la raccolta differenziata, smaltimento dei rifiuti in proprio o in convenzione;

B) servizi di sorveglianza scolastica e servizi mensa;

C) servizi di trasporto di cose e persone, individuale e collettivo, tramite automezzi di proprietà o in uso della cooperativa, nonché il servizio di taxi o noleggio con o senza conducente, il trasporto mediante scuola bus anche in convenzione con enti pubblici e privati;

- D) promuovere, realizzare studi e ricerche applicate alla conoscenza ed alla conservazione della natura e delle sue risorse;
- E) reperire, organizzare, curare, divulgare pubblicazioni e documentazioni di ogni genere - letteraria, audiovisiva, multimediale, ecc.- concernente l'ambiente naturale e le sue risorse, le scienze dell'ambiente, la gestione delle risorse naturali, dei parchi, delle riserve e delle altre aree protette;
- F) promuovere e curare interventi, quali borse di studio, premi, convegni, manifestazioni, seminari, mostre, operazioni di promozione culturale, corsi di formazione e di qualificazione professionale, progetti, programmi e altre iniziative finalizzate alla tutela dell'ambiente, alla gestione e valorizzazione delle risorse naturali, alla valorizzazione e gestione dei parchi e delle risorse naturali, al recupero ed alla riqualificazione degli ambienti degradati e alla loro valorizzazione e gestione;
- G) assistere o convenzionarsi con enti pubblici, amministrazioni regionali, provinciali e locali per l'istituzione, la gestione e la valorizzazione dei parchi, delle riserve naturali, delle altre aree protette e di tutte le risorse naturali in esse presenti;
- H) contribuire, attraverso la promozione, l'elaborazione, la realizzazione di progetti, programmi e altre iniziative idonee, allo sviluppo socio economico nei settori agricolo, zootecnico-forestale, turistico, culturale, agroturistico, Verde pubblico e privato, nonché la gestione di aree e strutture attrezzate per lo sport e per il tempo libero;
- I) gestire parcheggi, aree picnic, campeggi, centri polivalenti per l'accoglienza

di turisti e altri servizi finalizzati alla gestione corretta del territorio e allo sviluppo del turismo;

J) collaborare con tutte le iniziative anche individuali e con tutti gli organismi che perseguono gli stessi scopi;

K) costituire o aderire a consorzi, associazioni temporanee di imprese che abbiano come obbiettivo quello di perseguire gli stessi scopi sociali, nonché la partecipazione a ogni altra forma di società anche a capitale misto pubblico-privato;

L) assumere servizi di dattilografia, stenografia, resocontazione, trascrizione e elaborazione dati e testi, bollettazione, copisteria ed attività similari e/o complementari ed altri servizi amministrativi, informatici e telematici in genere;

M) assumere servizi di inventariazione, catalogazione e gestione di beni, artistici, storici e culturali, sportivi a relativa gestione, assistenza ed accoglienza del pubblico fruitore;

N) migliorare le condizioni materiali, morali dei soci tutelandone gli interessi singoli e collettivi, gestendo spacci, istituendo circoli di ricreazione, istruzione e culturali, collettivi promuovendo il risparmio e la previdenza, gestendo impianti sportivi e compiendo tutte quelle iniziative atte ad ottenere il benessere dei soci e delle famiglie necessarie ed utili per conseguire gli scopi sociali.

O) attività di vigilanza e controllo presso i locali di svago ed intrattenimenti vari.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a

quelle sopra elencate e comunque nel pieno rispetto dei divieti e dei principi portati dalla legge n.1/91 ed al d.Lgs. N.385/93 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel pieno rispetto della legge 31.1.92 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La società potrà svolgere la propria attività anche con terzi, ai sensi dell'articolo 2521, secondo comma, c.c.

Su delibera dell'Organo amministrativo, la Società Cooperativa potrà aderire alle associazioni nazionali di categoria e alle relative associazioni regionali e provinciali nella cui circoscrizione ha la propria sede sociale, e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale e industriale necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché a titolo esemplificativo potrà:

- a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma escluso lo scopo di collocamento in società ed altri enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non; soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e in accordo con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie;
- b) promuovere lo spirito di previdenza e risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento

dell'oggetto sociale. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma;

c) contrarre e concedere finanziamenti, anche infruttiferi e mutui anche ipotecari, rilasciare fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la società Cooperativa aderisce, nonchè a favore di terzi nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;

d) partecipare a gare di appalto e trattative pubbliche e private e intrattenere con lo Stato e gli altri enti pubblici qualunque tipo di rapporto che possa permettere lo sviluppo della società.

TITOLO III

I soci

Art. 6.

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Società Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Possono altresì diventare soci tutti coloro che siano nelle condizioni di concorrere, in qualunque modo, alla realizzazione degli scopi sociali.

Art. 7.

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Qualora la società sia costituita di un numero di soci inferiore a nove, ai sensi

dell'art. 2522 del C.C., essa deve essere costituita esclusivamente da persone fisiche.

I soci si distinguono in:

- 1) soci cooperatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- 2) soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

Ogni socio è iscritto in un apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Art. 8.

Categoria speciale per i nuovi soci cooperatori

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto di quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al terzo comma dell'art. 2527 del codice civile.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;

- coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di cinque anni;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore a quella determinata dall'organo amministrativo in apposito regolamento.

I soci speciali godono dei diritti e devono adempiere ai doveri che pure verranno più dettagliatamente nel regolamento da emanarsi.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio

inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità di legge e del presente Statuto.

Art. 9.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo con i seguenti dati:

- 1) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
- 2) attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;
- 3) ammontare della quota che si propone di sottoscrivere
- 4) motivo della richiesta e categoria dei soci a cui si chiede di essere iscritto;
- 5) dichiarazione di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, compresi i regolamenti interni.

Art. 10.

Sull'accoglimento della domanda decide l'Organo amministrativo. L'eventuale diniego deve essere motivato.

Il nuovo ammesso deve versare a titolo di sovrapprezzo, oltre l'importo della quota minima sociale sottoscritta e alla tassa di ammissione, un'ulteriore quota di capitale sociale da determinarsi dall'organo di amministrazione per ciascun esercizio, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione, del sovrapprezzo, e di quanto altro dovuto.

In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto della sua immediata annotazione nel libro soci.

Art. 10 bis

E' fatto divieto ai soci lavoratori di iscriversi contemporaneamente ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonchè senza espresso assenso dell'organo di amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della Società Cooperativa.

E' ammesso in ogni caso il distacco temporaneo di soci lavoratori presso società controllate o collegate.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA -ESCLUSIONE

Art. 11.

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, causa di morte.

Art. 12.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2532 c.c., può recedere il socio cooperatore che:

a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) venga a trovarsi in condizioni tali da non essere più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'Organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e provvedere nei modi e tempi di cui all'art. 2532 c.c. sopra citato.

Art. 13.

La decadenza è pronunciata dall'Organo di amministrazione nei confronti dei soci cooperatori interdetti o inabilitati e nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità

Art. 14.

L'esclusione del socio può aver luogo nei casi previsti dall'art. 2533 c.c.. e che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1453 e seguenti c.c.

Art. 15.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai soci interessati i quali, nel caso di esclusione e, possono proporre opposizione nei termini e nei modi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 16.

I soci receduti, decaduti o esclusi hanno diritto soltanto al rimborso delle quote di capitale da essi versate come risultante dalla contabilità sociale. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed

eventualmente rivalutato ai sensi della Legge 59/1992. Il pagamento deve essere fatto allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Art. 17.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte. Le quote non rimborsate saranno devolute alla riserva ordinaria.

Art. 18.

I soci receduti, decaduti o esclusi dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre un anno dalla scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti artt. 17 e 18.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota , atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dal quale risulti chi sono gli aventi diritto alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute alla riserva ordinaria.

Art. 19.

In caso di recesso, decadenza ed esclusione, i diritti dei soci, degli eredi per quelli defunti, relativamente a eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 19bis

Il trattamento economico corrisposto ai soci lavoratori durante l'esercizio sociale deve avere come criterio di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie dei lavoratori dipendenti similari.

Deve comunque essere fatta salva la natura associativa del rapporto socio-società, nell'ambito del quale il lavoro del socio rappresenta la prestazione che permette il raggiungimento dei fini istituzionali della società cooperativa .

L'individuazione, anno per anno, delle risorse finanziarie necessarie è da intendersi quindi elemento condizionante l'erogazione del trattamento economico di cui al presente articolo.

Per quanto riguarda le modalità ed i termini delle retribuzioni dei soci, nonché per ogni altro aspetto inerente il trattamento economico dei soci lavoratori verrà predisposto un opportuno regolamento interno, che dovrà essere approvato dalla Assemblea dei soci.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 20.

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, comprensive delle somme versate a titolo di sovrapprezzo, per i soci cooperatori rispettivamente di valore minimo o nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva legale;
- c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od oneri futuri o investimenti o in conformità a norme di legge;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Tutte le riserve previste nel presente articolo debbono considerarsi come "riserve indivisibili" anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977, n. 904, con esclusione pertanto della loro distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della Cooperativa che all'atto del suo scioglimento.

Art. 21.

La responsabilità dei soci è limitata alla quota sottoscritta.

Le quote sociali sono nominative e non possono essere sottoposte a vincolo o pegno, nè cedute ad altri soci, con effetto verso la Cooperativa.

Art. 22.

Le quote sottoscritte dai soci cooperatori potranno essere versate a rate, secondo le modalità fissate di volta in volta dall'organo di amministrazione all'atto della delibera di accettazione della domanda di ammissione a socio.

TITOLO VI

Bilancio

Art. 23.

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo in conformità delle norme di legge e lo sottopone

all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi degli artt. 2478/bis e 2364 c.c., salva la possibilità di un maggior termine comunque non superiore a centoottanta giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 c.c.

L'organo di amministrazione dovrà altresì provvedere, nell'ambito della relazione al bilancio, a specificare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società evidenziando le condizioni di prevalenza mutualistica.

Ristorni

Spetta all'Organo amministrativo fissare i ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi e da evidenziare in bilancio in maniera autonoma e distinta, ai sensi dell'art. 2545 -sexies C.c.

L'assemblea che approva il bilancio delibera anche sulla destinazione dell'eventuale utile al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico, ricevuto durante l'esercizio sociale, alla remunerazione corrente prevista per i lavoratori similari, destinandolo come segue:

- 1) una quota non inferiore al 30% al fondo di riserva legale ordinaria;
- 2) una quota di importo non inferiore alla quota percentuale minima prevista dalle leggi vigenti alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art. 11, Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;

3) il restante a una quota da distribuire ai soci cooperatori quale dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato e non superiore alla misura massima, idonea a consentire alla Cooperativa il mantenimento dei requisiti mutualistici;

5) Il restante ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. L'aumento percentuale determinato dall'Assemblea per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti, non potrà mai superare il limite della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolato dall'ISTAT;

6) il restante andrà devoluto al fondo di riserva straordinaria indivisibile anche ai sensi dell'art. 12, Legge 904/1977 destinato a fini mutualistici.

L'assemblea può sempre deliberare, in deroga a quanto sopra, che la totalità dei residui attivi risultanti dal bilancio sia devoluta al fondo di riserva ordinaria o ad aumento gratuito del capitale sociale.

TITOLO VII

Organi sociali

Art. 24.

Sono organi sociali della società cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) l'Amministratore Unico o in alternativa il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, quando previsto.

Assemblea dei soci

Art. 25.

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto successivamente, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Art. 26.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- menzione dell'eventuale parere del Collegio sindacale se nominato;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Anzichè redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni dei soci.

Art. 27.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza;

- l'argomento oggetto della decisioni;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla

stessa conseguenti;

- la menzione dell'eventuale parere del Collegio sindacale se nominato.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della contrarietà o astensione.

La mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della società.

Art. 28.

Le assemblee sono convocate dall'organo di amministrazione e possono avere luogo in località anche diverse dalla sede sociale, purchè nell'ambito del territorio nazionale.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima, e occorrendo, della seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, da affiggersi nel

locale della sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopra detti, anche con altri mezzi (telefax, posta elettronica o altri mezzi simili), all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio purchè si abbia la certezza della ricezione da parte del socio.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'organo di amministrazione potrà, a sua discrezione, e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 29.

Con riferimento alle modificazione dell'atto costitutivo e alla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Art. 30.

L'Assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo

amministrativo, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 31.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi, salvo che nei casi previsti dai nn.ri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c. nei quali occorre il voto favorevole di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto.

Art. 32.

Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano o per appello nominale quando ne faccia domanda un quinto dei presenti o quando trattasi di argomenti riguardanti alcuno dei soci o dei sindaci.

E' vietato il voto segreto.

Organo di amministrazione

Art. 33.

La società è amministrata o da un amministratore unico scelto fra i soci, o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri anche non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori.

Il consiglio elegge, nel suo seno, il Presidente ed il Vice Presidente. Quest'ultimo sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

L'Amministratore Unico e i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi o a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, a scelta dell'assemblea all'atto della loro nomina. Essi sono rieleggibili.

Gli Amministratori sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzioni, ma assumono gli obblighi e le responsabilità di cui agli artt. 2373, 2392 e 2394 c.c..

Su deliberazione dell'Assemblea ordinaria può essere loro corrisposto un gettone di presenza per ogni adunanza del Consiglio a cui partecipano.

Art. 34.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione presa con la presenza di due terzi (2/3) dei componenti e a maggioranza assoluta di voti e con il parere favorevole del Collegio sindacale, se nominato.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea ordinaria e, se confermati, scadono insieme a tutto il Consiglio.

Art. 35.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo

dei membri oppure il Collegio sindacale, se nominato.

Le riunioni sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti del Consiglio: le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Le riunioni del Consiglio verranno convocate mediante avviso diramato dal Presidente e spedito al domicilio almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza . In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta con telegramma da spedire al domicilio dei consiglieri almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata.

Amministrazione e Rappresentanza

Art. 36.

Ove nominato, all'Amministratore Unico compete ogni più ampio potere per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

Ove nominato, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione e, salvo quanto per legge o per Statuto è espressamente riservato all'assemblea, delibera sull'indirizzo generale della Società Cooperativa e sulle sue attività e formula i regolamenti interni., La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà degli stessi di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Spetta anche al Vice Presidente o ai Consiglieri delegati se nominati.

Organo di controllo

Art. 37.

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'art. 2543 c .c., la cooperativa procede alla nomina del Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il Presidente del Collegio.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più anziano.

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 /bis cod.civ. ed inoltre esercita il controllo contabile; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod.civ.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Delle riunioni del Collegio sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli

intervenuti, le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I Sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee nei casi previsti dalla legge, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VIII

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Art. 38.

In qualunque caso di scioglimento della Società Cooperativa, l'Assemblea, con le maggioranze stabilite nell'art. 28, nomina uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci o loro delegati, stabilendone i poteri.

Art. 39.

In caso di scioglimento della società cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il capitale sociale versato e rivalutato, nonchè i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione secondo la previsione dell'art. 26, D.Lgs. C.P.S. 1577/1947, 1° comma, lett. c), come attuato dall'art. 11, L. 31.1.1992 N. 59.

Art. 40.

Le clausole mutualistiche sono inderogabili e devono essere osservate.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 41.

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società,

anche se promosse da amministratori e sindaci o revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Arbitro Unico che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'Arbitro è nominato dal Presidente della Camera di Commercio ove la società ha la sua sede legale.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI E TRANSITORIE

Art. 42.

Il rapporto sociale tra la Società Cooperativa e i soci, nonché il funzionamento tecnico e amministrativo e il trattamento economico dei soci e del personale dipendente, possono essere disciplinati da eventuali regolamenti interni redatti dall'organo amministrativo ed approvati dall'Assemblea.

Art. 43.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni previste dal Codice Civile, dalle leggi speciali, nonché da ogni altra disposizione di legge.

F.to:

Iadevaia Sonia Angela n.q.

Notaio Antonio Schettino

Sigillo